



CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 1176 c.o.m.

Requisiti speciali per l'avanzamento

I sottotenenti di vascello, per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, devono aver svolto il periodo minimo di un anno di imbarco, anche se compiuto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.

Versione in vigore dal 8 maggio 2010 secondo Normattiva, non più in vigore dal 26 febbraio 2014 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Quarto — Personale militare
Titolo	VII — Avanzamento
Capo	VIII — Avanzamento degli ufficiali della marina militare ..
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-1176-requisiti-speciali-per-l-avanzamento/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it